

Roma, 18 settembre 2018  
prot. 109

**Ai Consorzi industriali  
associati alla FICEI  
Loro Sedi**


Oggetto: Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
Dirigenti triennio 2019/2021.

Trasmettiamo l' Accordo, siglato in data odierna tra la FICEI, FEDERMANAGER e DIRSIND, di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'11 novembre 2016 per i Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale.

Il CCNL avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**Dott. Andrea Ferroni**



## ACCORDO

Il giorno 18 settembre 2018, in Roma



tra

**FICEI**

**Andrea Ferroni**  
**Costanzo Carrieri**

e

**FEDERMANAGER**

**Mario Cardoni**  
**Paolo Cucinotta**

**DIRSIND**

**Marcello Siddu**  
**Giuseppe La Ruffa**  
**Giuseppe De Pace**

è stato siglato il seguente Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'11 novembre 2016 per i Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo con cui quindi deve intendersi formare un unico corpus regolamentare.

Il CCNL derivante dalle pattuizioni oggi concordate e da quelle non modificate rispetto al precedente testo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### PARTE ECONOMICA

Le Parti:

- alla luce dell'andamento economico che presenta ancora evidenti segnali di incertezza;
- in considerazione del fatto che il presente accordo di rinnovo si va a collocare in uno scenario di assoluta difficoltà economico-finanziaria dei Consorzi e degli Enti aderenti al presente CCNL;
- in virtù delle relative analisi svolte dalle Parti e delle consolidate relazioni sindacali tra le stesse, da sempre improntate a garantire lo sviluppo e la qualità dell'occupazione e dell'impresa, con la necessaria attenzione all'equilibrio che deve caratterizzare economie particolari quali quelle proprie degli aderenti al presente CCNL;
- in considerazione anche degli importi ad oggi corrisposti

*C. de*  
*U*

*J* *me* *RE*

  
concordano il congelamento dei valori retributivi previsti dal CCNL dell'11 novembre 2016 per il periodo di validità del presente contratto, con l'impegno reciproco di incontrarsi in sede di prossimo rinnovo per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## PARTE NORMATIVA

### Art. 15 - Ristrutturazione e Riorganizzazione dell'Ente

### Art. 16 - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento

### Art. 31 - Collegio Arbitrale

Le Parti concordano che laddove vengano a concorrere le indennità legate alla risoluzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL Dirigenti Ficei agli artt. 15, 16 e 31 le stesse:

- non saranno tra loro cumulabili nel senso che la percezione o la rivendicazione dell'una (che rimarrà discrezione del Dirigente) escluderà la possibilità per lo stesso (equivalendo a rinuncia) di percepire o richiedere l'altra;
- saranno percepibili, nelle forme di cui al punto che precede secondo le procedure previste a tal fine dal CCNL applicato o, in mancanza, dalla legge.

Pertanto viene introdotto l'art. "31bis - Divieto di cumulo indennità derivanti da risoluzione" che così dispone:

*"Laddove vengano a concorrere le indennità legate alla risoluzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL Dirigenti Ficei agli artt. 15, 16 e 31, le stesse:*

- *non saranno tra loro cumulabili e, pertanto, la rivendicazione (che rimarrà discrezione del Dirigente) o percezione dell'una da parte del Dirigente interessato escluderà la possibilità per lo stesso (equivalendo a rinuncia) di richiedere o percepire l'altra;*
- *saranno percepibili, nelle forme di cui al punto che precede secondo le procedure previste a tal fine dal presente CCNL o, in mancanza, dalla legge"*

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### Art. 22 - Contrattazione legata ad obiettivi

Le Parti concordano che l'indennità sostitutiva prevista dall'ultimo comma dell'art. 22 CCNL Dirigenti Ficei, ferma restando la maturazione biennale nelle forme previste, non potrà in ogni caso raggiungere un valore superiore (per effetto dei vari scatti) superiore ad € 800,00.

Alla luce di quanto precede il testo dell'ultimo comma dell'art. 22 CCNL sarà il seguente:

*"Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1 in caso di mancata formulazione di una proposta da parte dell'Ente, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata: al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento*

*cda*

*AS*

*JG* *me* *GR*

*dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a € 200,00 (duecento/00) mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità in corso alla data del 1° gennaio 2012. Tale indennità sostitutiva non potrà in ogni caso essere superiore, in virtù dei vari scatti biennali, all'importo di € 800,00 (ottocento/00) mensili.*

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### **Ulteriori impegni tra le Parti**

Le Parti concordano di incontrarsi nuovamente nel corso 2019 per discutere relativamente ad ulteriori profili del CCNL oggetto di discussione nell'ambito della Piattaforma di modifica proposta dalla FICEI in data 28 agosto, ma non oggetto del presente accordo.

Al contempo le Parti concordano che in tale occasione verrà affrontato anche la tematica del Welfare.

Roma, 18 settembre 2018

FICEI

FEDERMANAGER

DIRSIND

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature, on the left, is above the word 'FICEI'. The second, in the center, is above the word 'FEDERMANAGER'. The third, on the right, is above the word 'DIRSIND'. All three signatures are written in a cursive style. Below the signatures, the date '18 settembre 2018' is written once in a standard font and twice more in a cursive script.